Citta' metropolitana di Torino

Comune di Garzigliana (TO). Conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa di terreno ad uso civico identificato al Foglio 10 Mappale 77, in assenza di valido titolo, finalizzata all’alienazione previa sdemanializzazione in favore dell’attuale occupante e contestuale permuta di altro terreno in favore del Comune medesimo, ai sensi art. 4 comma 1 lettere a) e c) L.R. n. 29/2009 e s.m.i.. Autorizzazione. [Prat. U.C. 195/25].

Documento allegato

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 5169 **DEL 23/10/2026**

Rep. di struttura DD-RA2 N. 75

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Comune di Garzigliana (TO). Conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa di terreno ad uso civico identificato al Foglio 10 Mappale 77, in assenza di valido titolo, finalizzata all'alienazione previa sdemanializzazione in favore dell'attuale occupante e contestuale permuta di altro terreno in favore del Comune medesimo, ai sensi art. 4 comma 1 lettere a) e c) L.R. n. 29/2009 e s.m.i.. Autorizzazione. [Prat. U.C. 195/25].

Viste le istanze avanzate dal Comune di Garzigliana (TO) tramite PEC prot. CmTo n. 183404 del 22.10.2025 e n. 191494 del 03.11.2025, con le quali la Responsabile dell'Area Tecnica Comunale ha richiesto l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale in materia di usi civici;

Richiamati gli atti Commissariali di assegnazione a categoria, ai sensi dell'art. 11 della L. 1766/1927, in data 02.07.1933 e del successivo Provvedimento di assegnazione del 06.11.1933 nei quali, tra le terre gravate dall'uso civico, sono elencate proprietà del demanio comunale site nel Comune di Garzigliana (TO);

Preso atto che, tra le terre civiche dei precitati atti Commissariali, è presente il Mappale 34 del Foglio 10, il quale per effetto degli intervenuti aggiornamenti catastali ha variato irreversibilmente identificativo e consistenza dando origine, tra altri, all'attuale particella 77 del Foglio 10 di mq 1.060;

Tenuto conto che:
- l'Ufficio Usi Civici della CmTo ha avviato la procedura istruttoria nel mese di dicembre 2025 e rilevato carenze documentali per le quali ha richiesto integrazioni con PEC protocolli numeri 209792 del 03.12.2025 e 125145 del 08.09.2026;
- il Comune di Garzigliana (TO) ha trasmesso la documentazione richiesta tramite le PEC identificate ai protocolli metropolitani numeri 102015 del 15.07.2026 e 125525 del 09.09.2026;

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2025, con la quale:
- il Comune di Garzigliana (TO) ha avviato il procedimento di reintegrazione nel possesso dei terreni gravati da usi civici, siti in Località Santa Marta, con specifico richiamo al Mappale 77 del Foglio 10;
- viene data evidenza dell'avvenuto avvio del procedimento per la reintegrazione dei mappali interessati, con prot. n. 3073 del 24.06.2025;
- è stato altresì dato mandato al Sindaco di esperire il tentativo di conciliazione con i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/27, avvalendosi dell'ausilio di consulenti esterni;

Considerato che la Scheda e Relazione d'Istruttoria della pratica U.C. 195/25, agli atti, dettagliano specificatamente tutti i documenti prodotti dal Comune di Garzigliana (TO), tra i quali: le Deliberazioni

Comunali intervenute in materia di usi civici, datate 2025 e 2026, unitamente a varia documentazione cartografica e fotografica, la Perizia economico-valutativa che riporta indagini economiche relative a beni similari, i documenti trasmessi al Comune dall'Avv. Debernardi per conto di *omissis* unitamente alla bozza del "Processo verbale di accordo in mediazione", le dichiarazioni rese dal Sindaco Comunale e dai *omissis*, nonché tutti gli ulteriori documenti integrativi di cui ai protocolli nn. 102015 del 15.07.2026 e 125525 del 09.09.2026;

Preso atto che:

- con la Determinazione Comunale n. 146 del 06.05.2025 è stato conferito incarico professionale al Dott. Geom. Gianluca Apolloni dello Studio STA, per la redazione della Perizia di stima dei due terreni interessati, siti in Garzigliana (TO) e distinti al Catasto Terreni con i Mappali 77 e 114 del Foglio 10;
- l'istanza riguarda la conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Garzigliana (TO) e *omissis*, attuale occupante senza valido titolo del Mappale 77 del Foglio 10 gravato da uso civico, ai fini della successiva alienazione in favore dello stesso previa sdemanializzazione, e la contestuale permuta di altro terreno privato in favore del Comune di Garzigliana (TO), censito al C.T. quale Mappale 114 del Foglio 10, considerata quale quota economica da detrarsi dal corrispettivo dovuto per l'illegittima occupazione pregressa;
- con nota identificata al prot. comunale n. 2877 del 14.07.2026 l'Avv. Elisa Debernardi, che assiste nel procedimento di mediazione i *omissis*, ha fornito chiarimenti in ordine all'inquadramento giuridico dell'operazione nel suo complesso, avuto particolare riguardo agli artt. 1180 – 1197 e 1381 c.c. nonché alle modifiche introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182 alla disciplina codicistica in materia di donazioni ed effetti della riduzione della donazione;

Acquisita ed esaminata la documentazione pervenuta tramite le menzionate PEC, di cui ai prot. CmTo nn. 102015 e 125525 rispettivamente datate 15.07.2026 la prima e 09.09.2026 la seconda, e in particolare la Perizia di stima identificata ai protocolli Comunali nn. 4587 del 10.10.2025 e 2751 del 03.07.2026, redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato, Dott. Geom. Gianluca Apolloni, dell'area oggetto di conciliazione stragiudiziale tra il Comune e*omissis*, attuale occupante, e della contestuale permuta di altro terreno in favore del Comune medesimo, a scomputo del corrispettivo economico conciliatorio dovuto, di proprietà di *omissis*, entrambi siti in Garzigliana (TO), censiti al C.T. Mappali 77 di mq 1.060 e 114 di mq 6.096 del Foglio 10, approvata con le Deliberazioni della Giunta Comunale di Garzigliana n. 69 del 15.10.2025 e n. 40 del 07.07.2026;

Viste, tra la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Garzigliana (TO) in data 15 luglio 2026 e identificata al prot. metropolitano n. 102015:

- la comunicazione comunale, prot. 3073 in data 24.06.2025, di avvio del procedimento alla reintegra del terreno di cui trattasi nel patrimonio del Comune di Garzigliana (TO) e nella quale si rileva la già manifestata volontà dell'attuale occupante *omissis* di esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale, sottoscritta dallo stesso in data 25.06.2025;
- la bozza del "Processo verbale di accordo in mediazione" predisposto in data 21.11.2025 dal Dott. Geom. Apolloni in qualità di mediatore iscritto al n. 851 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione;

Riscontrato che nelle Premesse alla bozza di "Processo verbale di accordo in mediazione" *omissis* dichiara di essere esclusiva proprietaria dell'appezzamento di terreno Fg 10 n. 114 pervenutole per la quota di 1/3 in forza di legato disposto dal marito "*nonché posseduto interamente e incontestatamente per oltre vent'anni*";

Rilevato che la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in più occasioni che "*il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia*

esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario" (Cass. civ. Sez. II, 16.12.2024 n. 32709);

Rilevato altresì che, nell'ipotesi di vendita di terreni dei quali l'alienante assuma di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, il notaio rogante "*è tenuto a precisare nell'atto, dopo averlo accertato, che il compratore ha ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto, mediante apposita clausola da menzionare nel quadro "D" della nota di trascrizione, al fine di segnalare altresì a terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile e all'inesistenza di formalità pregiudizievoli*" (Cass. civ. Sez. II, 12.12.2018 n. 32147);

Verificato che, con riferimento al terreno Fg. 10 n. 114, la bozza di accordo sopra citata al punto I lett. b), nel ribadire il possesso incontestato dell'intero bene da parte della cedente da oltre venti anni, dà espressamente atto che "*La rappresentante della parte acquirente, nel prendere atto che, la cedente dispone di formale titolo di proprietà per la sola quota di 1/3 (un terzo), dichiara di essere edotta circa il rischio di evizione per il caso di acquisto di beni da soggetto possessore a favore del quale non risulta pronunciata sentenza accertante l'usucapione, con esonero per il notaio autenticante da responsabilità in merito*";

Ritenuto pertanto che l'accordo contiene idonea informativa circa i potenziali rischi che l'acquirente assume stipulando l'atto in assenza di accertamento dell'usucapione;

Considerate altresì le modifiche apportate agli articoli 561, 562, 563 e 2652 e 2690 del Codice Civile dalla legge 02.12.2025 n. 182 art. 44 "*Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni*";

Tenuto favorevolmente conto delle motivazioni espresse con le Deliberazioni della Giunta n. 69/2025 e n. 40/2026, secondo le quali il Comune di Garzigliana (TO) ha valutato positivamente l'operazione in argomento con beneficio a favore della collettività, per le seguenti ragioni:

1. chiara definizione della situazione patrimoniale relativa ai terreni ad uso civico coinvolti;
2. razionalizzazione del patrimonio immobiliare con efficientamento della gestione;
3. il corrispettivo economico derivante verrà utilizzato in favore della collettività, per la riqualificazione dell'area parco giochi con la sistemazione delle aree verdi, la sostituzione di attrezzature e l'incremento della sicurezza con posa di pavimentazione antitrauma;

Tenuto altresì conto che la perdita del possesso comunale dell'area gravata dall'uso civico non è riconducibile ad alcuna data certa e pertanto, ai sensi e per gli effetti del punto 8) della D.G.R. del Piemonte n. 17-7645 del 05.10.2018, decorre a far data dal 1924;

Vista la Perizia di stima, prot. comunali nn. 4587 del 10.10.2025 e 2751 del 03.07.2026, redatta e sottoscritta dal Dott. Gianluca Apolloni, che quantifica per gli immobili in argomento gli importi economici come seguono:

- relativamente alla valutazione del Mappale 77 del Foglio 10 in Comune di Garzigliana (TO), € 99.540,00= [novantanovemilacinquecentoquaranta/00];
- a seguito dell'applicazione del coefficiente di abbattimento del 90%, ex art 10 c. 4 bis L.R. 29/2009, l'importo conciliatorio è pari ad € 9.954,00= [novemilanovecentocinquantaquattro/00];
- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale risulta pari ad € 20.298,00= [ventimiladuecentonovantotto/00], comprensivo dell'avvenuto abbattimento del 90%;
- il ristoro economico complessivo, dovuto da *omissis*, è determinato in € 30.252,00= [trentamiladuecentocinquantadue/00], risultato dalla sommatoria dei punti precedenti;

- per il Mappale 114 del Foglio 10, area privata da cedere in permuta al Comune di Garzigliana (TO), la valutazione economica è di € 18.288,00= [diciottomiladuecentottantotto/00];
- per quanto sopra, oltre alla cessione del Mappale 114 in favore del Comune di Garzigliana (TO), *omissis* dovrà corrispondere una cifra economica finale pari ad € 11.964,00= [undicimilanovecentosessantaquattro];

Dato atto che:
- alla conciliazione in argomento trovano applicazione i dettami della D.G.R. n. 17-7645 del 05/10/2018, dei punti: 6) per l'abbattimento economico del 90% e 7) per l'applicazione del tasso al 2%, per tutti gli anni, per il mancato mutamento di destinazione d'uso;
- che gli importi periziati de quo sono da considerarsi conformi agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla normativa vigente, alla luce di una disamina di legittimità che coinvolge i parametri economici Regionali applicati;

Visti:
- il C.D.U. n. 10/2025 in data 19.11.2025, a firma della Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, con il quale certifica che ambedue i mappali interessati ricadono in area agricola "E" (art. 28 delle N.T.A.);
- la Dichiarazione Sindacale, resa in data 08.09.2026, secondo la quale il mappale 77 differisce dal 114 per la sola tutela disposta ai sensi art. 142 c. 1 lettera h) del D.Lgs. 42/2004 derivante dal gravame dell'uso civico, mentre per gli ambiti richiesti, ex D.Lgs. 152/2006 e R.D. 3267/1923 nonché oggetto di bonifica, nessuno dei mappali in argomento risulta sottoposto a vincolo né assoggettato alle tutele predette;

Ritenuto che l'autorizzare il Comune di Garzigliana (TO) ad effettuare la sdemanializzazione per la successiva alienazione, con annessa permuta, dell'area comunale gravata da uso civico sia conforme agli indirizzi e ai criteri previsti dalla normativa vigente;

Verificato che, per giurisprudenza pacifica, è possibile alienare un bene usucapito pur in assenza di relativo accertamento giudiziale in quanto l'effetto dell'acquisto si realizza ex lege, avendo la sentenza natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (*ex multis* Cass. 32709/24);

Accertata la presenza, nella bozza di accordo, di apposita clausola contenente idonea informativa affinché l'acquirente sia a messo a conoscenza del potenziale rischio sotteso all'acquisto;

Ritenuto che della clausola dovrà essere fatta menzione nel quadro "D" della nota di trascrizione (Cass. 27709/24);

Considerate altresì le modifiche introdotte dall'art. 44 della L.182/2025 in materia di donazioni;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 5 della L.R. Piemonte n. 23/2015, al comma 1 lettera a) e c) dell'articolo 4 della L.R. Piemonte n. 29/2009, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05.04.2018, e agli articoli 11 e 18 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città metropolitana di Torino a dover rilasciare autorizzazione nei casi di alienazione e conciliazione stragiudiziale;

Dato atto che la presente Determinazione rientra nell'obiettivo operativo cod. 0103Ob40 – efficientare la gestione degli espropri e degli usi civici - riportato nel DUP anno 2026/2028 approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 e successivi aggiornamenti;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che:
• a carico del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;
• i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al procedimento in argomento, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti;

Visti:
- la Legge 07.04.014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;
- l'articolo l comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza metropolitana in data 14.05.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Rilevato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia;

IL DIRIGENTE

Visti:
- la Legge n. 1766 del 16.06.1927;
- il R.D. n. 332 del 16.02.1928;
- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 241 del 7.08.1990;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, aggiornato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 04.08.2023;
- la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20.11.2017 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07.09.2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25.10.2018;
- la Legge Regionale n. 15 del 09.07.2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di autorizzare il Comune di Garzigliana (TO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con l'attuale occupante *omissis* in qualità di proprietario dell'immobile sito in Garzigliana, per regolarizzare il possesso illegittimo a far data dall'anno 1924 dell'area gravata da uso civico di mq complessivi 1.060, identificata al C.T. Foglio 10 Mappale 77, dietro versamento al Comune di Garzigliana (TO) della somma di € 30.252,00= [trentamiladuecentocinquantadue/00];
2. Di autorizzare il Comune di Garzigliana (TO) a sdemanializzare l'area gravata da uso civico, identificata con il terreno comunale distinto al C.T. con il Foglio 10 Mappale 77, al fine di consentirne l'alienazione in favore dell'attuale occupante senza valido titolo, *omissis*, per l'importo onnicomprensivo di € 30.252,00= [trentamiladuecentocinquantadue/00];
3. Di autorizzare altresì la permuta in favore del Comune di Garzigliana (TO) del terreno privato, identificato al C.T. quale Mappale 114 del Foglio 10 di mq 6.096, valutato € 18.288,00= [diciottomiladuecentottantotto/00], da scomputare dall'importo dovuto da *omissis*;
4. Di dare atto che *omissis* dovrà versare la cifra economica finale pari ad € 11.964,00= [undicimilanovecentosessantaquattro], come da Perizia approvata e depositata agli atti;
5. Di disporre che l'importo complessivo di € 11.964,00= [undicimilanovecentosessantaquattro], dovuto dall'attuale occupante *omissis*, venga versato, al Comune di Garzigliana (TO) entro sessanta [60] giorni dalla pubblicazione del presente atto e che lo stesso, se versato oltre il menzionato termine, venga maggiorato della rivalutazione monetaria nonché, dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;
6. Di prescrivere che, in presenza di usucapione non accertata, sia inserita in sede di atto di trasferimento immobiliare apposita clausola di "vendita a rischio informato" e sia altresì indicata la provenienza del bene nel quadro D della nota di trascrizione del medesimo atto;
7. Di disporre che la conciliazione in argomento è conseguente al rilascio, da parte del soggetto proprietario

di cui al punto 1), della formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente alla procedura in argomento nei confronti della Città metropolitana di Torino e del Comune di Garzigliana (TO) per la restituzione di somme derivanti da eventuali abbattimenti del valore economico disposti successivamente alla conclusione del presente procedimento, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

8. Di disporre che il Comune di Garzigliana (TO) utilizzi la somma percepita in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;
9. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di adeguare il profilo economico della presente istanza nel caso di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
10. Di dare atto che, ex art. 14 del D.P.G.R. 22 marzo 2019 n. 4/R, qualora il Comune di Garzigliana (TO) intenda procedere ai sensi dell'art. 33 comma 19 delle NdA del Ppr e dell'art. 47 del Regolamento n. 8/R in materia di usi civici, come previsto dall'art. 3 comma 6 della L. 168/2017, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004, permane in ogni caso;
11. Di dare atto che tutte le spese notarili, inerenti le autorizzazioni di cui al presente provvedimento ivi comprese le spese di istruttoria, trascrizione e volturazione, sono a totale carico della Parte Privata acquirente, come previsto dall'art. VI dello schema del "Processo verbale di accordo di mediazione";
12. Di disporre, in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del vigente Regolamento Regionale in materia di usi civici, che copia autentica del *Processo verbale di accordo in mediazione* relativa ai Mappali 77 e 114 del Foglio 10, debitamente perfezionato e rogato, venga trasmesso alla Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. beni e servizi della Città metropolitana di Torino entro trenta [30] giorni dalla sottoscrizione;
13. Di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. n. 8/R del 27/06/2016 che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, esecutivo ai sensi di legge, venga trasmesso a questa Direzione della Città metropolitana di Torino entro trenta [30] giorni dall'esecutività;
14. Di disporre che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, a perfezionamento della procedura che con la presente si autorizza vengano trasmessi copia degli atti alla Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi della Città metropolitana di Torino;
15. Di dare atto che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati dalla Città metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa dalla Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. beni e servizi al competente Ufficio Usi Civici Settore A1014D della Regione Piemonte;
16. Di disporre che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione all'indirizzo web www.cittametropolitana.torino.it e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Garzigliana (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
17. Di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art.7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
18. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla medesima data, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1199/1971 come modificato dal D.L. n. 19/2026.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione indicata in calce.

Torino, 23/10/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli